



**DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE PER LE BANCHE  
E PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI  
NELL'ELENCO SPECIALE DI CUI ALL'ART. 107 TUB**

**RECEPIMENTO DELLE MODIFICHE ALLA DIRETTIVA 2006/48/CE**

*Con il presente documento si sottopone a consultazione pubblica lo schema della nuova disciplina prudenziale in materia di cartolarizzazione, come modificata per recepire le innovazioni introdotte dalle direttive 2009/27, 2009/83 e 2009/111 (cd. CRD II).*

*Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione, a:*

*Banca d'Italia, Servizio Normativa e politiche di vigilanza, Divisione Normativa Prudenziale, via Milano 53, 00184 ROMA.*

*Una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata*

*all'indirizzo [NPV.NORMATIVA\\_PRUDENZIALE@bancaditalia.it](mailto:NPV.NORMATIVA_PRUDENZIALE@bancaditalia.it) e-mail*

*I commenti ricevuti durante la consultazione saranno pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima (cfr. art. 6 del regolamento della Banca d'Italia 24 marzo 2010 in materia di atti normativi di vigilanza).*

**Documento per la consultazione**

**Ottobre 2010**

## 1. Premessa

Il presente documento di consultazione dà attuazione alle modifiche alle disposizioni della direttiva 2006/48/CE in materia di cartolarizzazioni e recepisce le indicazioni contenute nel documento di consultazione del CEBS che detta linee guida per l'applicazione dell'art. 122a della direttiva <sup>(1)</sup>. In sede di redazione delle disposizioni definitive si terrà conto di eventuali modifiche che verranno apportate alle stesse a seguito della fase di consultazione.

I principali interventi riguardano:

- una più puntuale definizione dei requisiti organizzativi richiesti agli intermediari che a vario titolo sono coinvolti in operazioni di cartolarizzazione (cedente, promotore, investitore). Il mancato rispetto dei requisiti comporta, per il cedente il mancato riconoscimento dell'operazione a fini prudenziali, per l'investitore l'applicazione alle relative esposizioni di un coefficiente di ponderazione maggiorato, che può arrivare sino al 1250% (equivalente alla deduzione dal patrimonio di vigilanza) ;
- l'introduzione di meccanismi volti a favorire l'allineamento tra gli interessi del soggetto che dà origine alle attività cartolarizzate e quelli dell'investitore finale, attraverso l'impegno del cedente o del promotore a trattenere una quota di rischio nell'operazione ("interesse economico netto");
- la definizione di regole armonizzate per la verifica del significativo trasferimento a terzi del rischio di credito da parte del cedente, presupposto per il riconoscimento dell'operazione di cartolarizzazione a fini prudenziali;
- la revisione del trattamento prudenziale di alcune tipologie di esposizione verso la cartolarizzazione per tenere conto del loro effettivo profilo di rischio (linee di liquidità). Sono state anche recepite le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia al sistema con la comunicazione del giugno 2009 <sup>(2)</sup>

Per quanto riguarda il mantenimento da parte del cedente o del promotore di una quota del rischio e l'applicazione del trattamento prudenziale penalizzante in caso di violazione degli obblighi di *due diligence*, le disposizioni di vigilanza recepiscono le indicazioni del CEBS. In alcuni casi specifici, tuttavia, lo schema di disposizioni adotta un'impostazione più rigorosa rispetto alle soluzioni proposte nel documento del CEBS. Nei casi infatti in cui tali soluzioni non sono apparse sufficientemente robuste sul piano prudenziale, la Banca d'Italia ha optato per un approccio restrittivo in attesa di conoscere gli esiti della consultazione.

Su queste soluzioni si attende peraltro di ricevere elementi informativi nel corso della consultazione sul presente documento.

Ulteriori disposizioni in materia di cartolarizzazione (trattamento delle operazioni di ricartolarizzazione e delle esposizioni verso cartolarizzazioni allocate nel trading book, informativa al pubblico) sono contenute nella proposta di modifiche alla direttiva 2006/48/CE attualmente all'esame del Parlamento UE (CRD III). In base all'ultima versione del testo disponibile l'entrata in vigore di queste disposizioni sarebbe posticipata al 31 dicembre 2011.

---

<sup>1</sup> CEBS, *Consultation paper on guidelines to article 122a of the CRD (CP 40)*, 1 July 2010.

<sup>2</sup> Comunicazione del 9 giugno 2009, "Circ. 263. Chiarimenti interpretativi", Bollettino di Vigilanza. n. 6/2009.

Gli interventi di adeguamento delle disposizioni nazionali riguarderanno le Circolari n. 263 del 2006 (Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche) e 216 del 1996 (Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale).

Le proposte di modifica illustrate nel presente documento hanno formato oggetto di analisi di impatto della regolamentazione, condotta in forma semplificata ai sensi delle Linee Guida sull'analisi d'impatto della regolamentazione.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Provvedimento della Banca d'Italia del 24 marzo 2010 (Regolamento recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262) si prevede un periodo abbreviato per lo svolgimento della consultazione (45 giorni anziché 60), tenuto conto dell'esigenza di emanare le disposizioni definitive entro il termine del 31 dicembre 2010 previsto dalla direttiva e della circostanza che – fatte salve le deroghe che verrebbero previste dalle disposizioni nazionali – si recepisce una disciplina armonizzata, che ha già formato oggetto di consultazione in sede comunitaria (Commissione UE e CEBS).

## 2. Requisiti organizzativi

Le norme della direttiva hanno recepito nell'ordinamento comunitario una parte delle indicazioni fornite dal Comitato di Basilea nel documento *Enhancements to the Basel II framework*, pubblicato nel luglio 2009.

Viene stabilito che, in linea generale, gli intermediari non investono in operazioni di cartolarizzazione per le quali non dispongano di informazioni adeguate a garantire il rispetto degli obblighi contenuti nelle vigenti disposizioni né siano in grado di ottenerle.

Prima di assumere posizioni verso la cartolarizzazione e per tutto il tempo in cui le stesse sono mantenute in portafoglio, gli intermediari sono, infatti, tenuti a svolgere un'analisi approfondita e indipendente (*due diligence*) su ciascuna posizione e sulle esposizioni ad esse sottostanti, per acquisire piena conoscenza dei rischi ai quali sono esposti.

Sulla base di politiche e procedure operative, adeguatamente formalizzate, gli intermediari effettuano analisi approfondite e integrate sui profili essenziali delle operazioni. Particolare rilevanza assume la conoscenza delle caratteristiche strutturali dell'operazione di cartolarizzazione e del profilo di rischio, non solo delle singole posizioni verso la cartolarizzazione ma anche delle esposizioni ad esse sottostanti e del relativo andamento.

Gli obblighi di *due diligence* sono riferiti a tutte le posizioni verso la cartolarizzazione indipendentemente dal portafoglio in cui sono allocate (portafoglio bancario o di negoziazione a fini di vigilanza).

Le caratteristiche degli assetti organizzativi, il grado di dettaglio delle informazioni da esaminare, e la profondità delle analisi e delle valutazioni da compiere sono stabiliti dalle banche, sotto la propria responsabilità, secondo criteri di proporzionalità <sup>(3)</sup>.

In caso di mancato rispetto degli obblighi di *due diligence* dovuto a negligenza od omissione, la Banca d'Italia può disporre l'applicazione sulle esposizioni verso la cartolarizzazione di un fattore di ponderazione aggiuntivo, che può arrivare anche al 1250% (corrispondente alla deduzione dal patrimonio di vigilanza). Per l'applicazione del requisito aggiuntivo sono stati recepiti i criteri definiti nelle linee guida del CEBS attualmente in consultazione.

Il cedente e il promotore sono tenuti ad applicare alle esposizioni da cartolarizzare il medesimo processo di gestione del credito (erogazione, modifica, rinnovo, ristrutturazione, ecc.) utilizzato per le esposizioni destinate ad essere mantenute in bilancio. Il mancato rispetto di quest'obbligo non consente il riconoscimento dell'operazione a fini prudenziali.

---

<sup>(3)</sup> Con riferimento al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, fattori come la volatilità dei prezzi di mercato e la liquidità rivestono, ai fini della valutazione dell'investimento, un'importanza analoga a quella dell'analisi del rischio di credito.

### 3. Mantenimento di un interesse economico netto

Per allineare gli interessi del cedente (o promotore) con quelli dell'investitore, la CRD II ha previsto che il primo sia tenuto a mantenere nell'operazione di cartolarizzazione un rilevante interesse economico netto (pari almeno al 5% del valore dell'operazione), secondo una delle quattro modalità indicate dalla direttiva (*retention*). In particolare, gli intermediari possono assumere posizioni verso operazioni di cartolarizzazione solo se il cedente (o il promotore) abbia esplicitamente reso noto che manterrà nell'operazione, su base continuativa, tale interesse economico netto.

Le linee guida del CEBS attualmente in consultazione forniscono indicazioni operative sulle modalità attraverso le quali le banche debbono adempiere agli obblighi connessi con la previsione della direttiva.

Le disposizioni di vigilanza in consultazione si discostano leggermente dalle linee guida sui seguenti profili, per i quali la Banca d'Italia è propensa ad adottare un approccio più restrittivo:

- si richiede che l'impegno del cedente o del promotore a fornire l'informativa pubblica sull'assolvimento dell'obbligo di *retention* abbia natura vincolante.
- non viene fatta alcuna distinzione tra intermediari che "investono" in posizioni derivanti da cartolarizzazione e quelli che assumono un'"esposizione al rischio di credito" in connessione con un'operazione di cartolarizzazione. Al di là del testo letterale della direttiva, non si ravvisa alcuna differenza nel profilo di rischio delle due fattispecie.

Su tale ultimo aspetto, in base al documento di consultazione del CEBS le banche che assumono il ruolo di controparte nell'ambito di contratti derivati che non comportino l'assunzione del rischio derivante da perdite in linea capitale sulle posizioni verso la cartolarizzazione o sulle attività cartolarizzate (ad esempio contratti derivati su tassi di interesse o valute) non sono tenute né a verificare il rispetto dell'obbligo di *retention* né ad effettuare la *due diligence*.

**La Banca d'Italia sollecita gli operatori a fornire argomentazioni circostanziate a sostegno della possibilità di riservare un trattamento preferenziale alle posizioni verso la cartolarizzazione connesse alla conclusione di contratti derivati con le caratteristiche sopra richiamate.**

**Rivestono particolare interesse eventuali evidenze empiriche che dimostrino il differente profilo di rischio di queste posizioni e giustifichino sul piano prudenziale l'esenzione oppure la riduzione per le stesse degli obblighi in materia di *retention* e adeguata verifica.**

L'interesse economico netto mantenuto non può essere oggetto di copertura dal rischio di credito e non può essere trasferito a terzi, né sostituito con strumenti derivati che ne replichino l'andamento<sup>(4)</sup>.

In linea con quanto previsto dal documento di consultazione del CEBS, la Banca d'Italia è disponibile a esaminare la possibilità di prevedere nel testo definitivo delle disposizioni che determinate forme di copertura siano considerate ammissibili, a condizione che non neutralizzino l'efficacia del mantenimento dell'interesse economico netto. Si fa riferimento, ad esempio, a:

---

<sup>(4)</sup> Ad esempio, CDS.

(a) coperture basate su indici composti da attività rientranti nella medesima classe di quelle cartolarizzate (CMBX, ABX, LCDX) a condizione che le attività di riferimento non replichino esattamente le attività cartolarizzate ovvero non siano eccessivamente concentrate;

(b) coperture indirette su fattori di rischio che possono potenzialmente avere impatti sui tassi di perdita, di recupero e di default della garanzia reale sottostante;

(c) coperture indirette su indici basati su variabili macroeconomiche legate all'andamento delle attività cartolarizzate.

**La Banca d'Italia sollecita gli operatori a fornire indicazioni puntuali che giustifichino l'ammissibilità delle coperture sopra descritte o di altre forme di copertura eventualmente utilizzate. Rivestono particolare interesse eventuali evidenze empiriche che ne dimostrino la robustezza sotto il profilo prudenziale, con particolare riferimento alla coerenza con le finalità della disposizione che prevede l'obbligo di trattenere l'interesse economico netto.**

#### 4. Significativo trasferimento del rischio

Le disposizioni di vigilanza recepiscono l'approccio adottato dalla direttiva, che ha modificato i criteri per la verifica del trasferimento a terzi del rischio di credito in misura significativa.

Il nuovo approccio risulta essenzialmente basato sul trasferimento delle tranche *mezzanine*, comportando una sostanziale modifica rispetto alla disciplina di vigilanza attualmente in vigore, che tiene conto dell'operazione nel suo complesso attraverso il confronto fra il requisito patrimoniale prima e dopo la cartolarizzazione. Continuerà invece ad applicarsi la regola in base alla quale il trasferimento si considera realizzato qualora il cedente abbia trattenuto solo tranches che coprono la prima perdita (dedotte dal patrimonio di vigilanza o ponderate al 1250%).

In alternativa ai criteri "quantitativi" sopra descritti, la direttiva prevede anche che il rischio possa ritenersi trasferito a terzi qualora la banca disponga di metodologie interne di misurazione. Nelle disposizioni di vigilanza, con approccio più prudente rispetto alla direttiva, tale possibilità viene riconosciuta solo alle banche che siano già state autorizzate ad utilizzare, a fini prudenziali, i propri sistemi interni di misurazione del rischio di credito; tali banche dispongono, infatti, di processi e metodologie di misurazione del rischio verificati dalla Vigilanza. Resta fermo l'obbligo di sottoporre le metodologie adottate a un processo di valutazione interna alla banca stessa, volto a verificarne l'affidabilità e l'efficacia nonché la coerenza con le prescrizioni normative e con l'operatività aziendale.

In linea con quanto previsto dalla direttiva, è inoltre richiesto alle banche di dimostrare alle autorità di vigilanza che il trasferimento del rischio non è riconosciuto solo a fini prudenziali ma anche ai fini dei processi interni di gestione del rischio e di allocazione del capitale interno.

In linea con l'orientamento del CRDTG <sup>(5)</sup> la verifica del significativo trasferimento del rischio di credito deve essere condotta nel continuo e non solo all'inizio dell'operazione, così come invece previsto sinora dalla normativa italiana <sup>(6)</sup>.

---

<sup>5</sup> Cfr. risposta ID 820. Periodicity of the significant risk transfer test, disponibile sul sito della Commissione UE al seguente indirizzo: <http://ec.europa.eu/yqol/index.cfm?fuseaction=question.show&questionId=820>.

<sup>6</sup> Cfr. già citata comunicazione della Banca d'Italia del giugno 2009.

## 5. Analisi d'impatto

L'analisi d'impatto è stata condotta in forma semplificata ai sensi della Circolare n. 277 del 2010. Poiché in sede comunitaria l'elaborazione delle norme ha già beneficiato delle analisi d'impatto condotte sia dalla Commissione Europea sia dal CEBS, ad esse si rimanda per una valutazione aggregata riferita ai paesi dell'Unione Europea e per ottenere una visione d'insieme degli effetti delle nuove disposizioni. In questa sede l'analisi si è concentrata sui principali aspetti lasciati alla discrezionalità della Banca d'Italia.

Gli interventi proposti muovono nella direzione di eliminare i fallimenti del mercato e le criticità della regolamentazione emersi nel corso della crisi. Sebbene le diverse misure possano aumentare gli oneri – diretti e indiretti – delle operazioni di cartolarizzazione, esse mirano a porre le condizioni per riavviare e mantenere solido tale segmento, da un lato, migliorando la struttura degli incentivi per i soggetti coinvolti a diverso titolo in tale mercato, dall'altro, accrescendo la consapevolezza da parte degli investitori sui rischi assunti.

Requisiti organizzativi. – La previsione di requisiti organizzativi e di due diligence a carico dei soggetti a vario titolo coinvolti nel processo di cartolarizzazione comporta inevitabilmente dei costi di compliance non marginali. Si tratta peraltro di costi che devono essere confrontati con quelli sostenuti nel corso della crisi subprime, pari secondo le ultime stime del Fondo monetario a 2.300 miliardi di dollari. D'altra parte, il riferimento al principio di proporzionalità dovrebbe consentire di rispettare gli obblighi imposti dalla normativa attraverso scelte sulle caratteristiche degli assetti organizzativi coerenti con la propria operatività nel settore.

Retention. – La retention – ottenuta dalla CRD II indirettamente impedendo agli investitori regolati di investire in cartolarizzazioni nelle quali originator o sponsor non abbiano mantenuto un interesse (“skin in the game”) – è coerente con l'idea che una banca abbia un incentivo a fornire un livello efficiente di servizio di valutazione e monitoraggio del rischio di credito solo a condizione che essa mantenga in bilancio il credito o continui a sopportarne il rischio.

L'evidenza empirica sulle prassi di retention già diffuse presso le banche – utile a capire l'effettivo impatto delle nuove norme – è ridotta, spesso aneddotica. Secondo il Fondo monetario e il CEBS le banche europee manterrebbero nel proprio portafoglio quote di cartolarizzazione largamente superiori, in media, alla soglia del 5 per cento, attraverso la sottoscrizione sia di tranches che sopportano la prima perdita sia di quelle senior. Un quadro simile può essere tracciato per le banche italiane. Al contrario, secondo stime del Fondo monetario, il requisito al 5 per cento risulterebbe stringente in molti segmenti della cartolarizzazione negli Stati Uniti. Tale evidenza suggerisce che, in Europa e in Italia, l'impatto sulle banche che svolgono il ruolo di sponsor o di originator potrebbe essere contenuto, alla luce delle prassi già diffuse.

Requisiti per il riconoscimento della cartolarizzazione a fini prudenziali. – Quanto alla revisione dei criteri per verificare la significatività del trasferimento del rischio di credito, i costi di adeguamento per le banche italiane dovrebbero essere compensati dai benefici che ne trarranno in termini di maggiore armonizzazione tra le giurisdizioni dell'UE.

## **6. Entrata in vigore e disciplina transitoria**

In via generale, le **modifiche** alla disciplina della cartolarizzazione entreranno in vigore a partire dal **31 dicembre 2010**.

Le disposizioni relative ai requisiti organizzativi e al mantenimento dell'interesse economico netto si applicheranno alle operazioni di cartolarizzazione realizzate dopo il **1° gennaio 2011**. Le operazioni realizzate prima di quella data saranno completamente esentate sino al **31 dicembre 2014**: saranno assoggettate alla disciplina su *retention* e requisiti organizzativi qualora a partire da quella data il portafoglio cartolarizzato sia modificato per effetto di sostituzioni o integrazioni con nuove attività.

**PARTE SECONDA****OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE***SEZIONE I***DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE****1. Premessa**

A fini prudenziali per operazioni di cartolarizzazione si intendono le operazioni che riguardano una o più attività per le quali si realizzi la segmentazione (*tranching*) del profilo di rischio di credito in due o più parti (*tranches*) che hanno differente grado di subordinazione nel sopportare le perdite sulle attività cartolarizzate.

Rientrano in tale categoria: (i) la cartolarizzazione c.d. “tradizionale”, mediante la quale un soggetto cede un determinato portafoglio di attività a una società veicolo e quest’ultima finanzia l’acquisto tramite l’emissione di titoli (*asset-backed securities*, ABS); (ii) la cartolarizzazione c.d. “sintetica”, nella quale il trasferimento del rischio avviene senza la cessione delle attività, ma attraverso l’utilizzo, tipicamente, di contratti derivati su crediti. Rientrano nel novero delle cartolarizzazioni sintetiche le operazioni assistite da protezione del credito (di tipo reale o personale) che realizzano forme di segmentazione del rischio (c.d. “*tranchéd*”).

Le cartolarizzazioni producono effetti sulla situazione patrimoniale delle banche, sia che esse si pongano come cedenti delle attività o dei rischi sia che assumano la veste di acquirenti dei titoli emessi dal veicolo o dei rischi di credito.

In particolare, la banca cedente (*originator*), al verificarsi di determinate condizioni, può escludere dal calcolo dei requisiti patrimoniali le attività cartolarizzate e, nel caso di banche che adottano i metodi basati sui rating interni, le relative perdite attese (1). Tra le condizioni richieste vi sono prestabiliti criteri per la concessione e gestione del credito relativo alle attività destinate ad essere cartolarizzate.

Per la banca investitrice, la predisposizione di un assetto organizzativo in grado di consentire l’adeguata verifica (*due diligence*) delle operazioni ed il loro costante monitoraggio rappresenta il presupposto necessario per poter operare nel comparto delle cartolarizzazioni.

La banca investitrice è tenuta a rispettare i requisiti patrimoniali in relazione alle caratteristiche della *tranche* acquistata.

(1) A tali fini, per le cartolarizzazioni poste in essere prima del 30 settembre 2005 continuano a trovare applicazione le disposizioni di vigilanza previgenti.

Sono previsti diversi metodi di calcolo del valore ponderato delle posizioni verso la cartolarizzazione, la cui applicazione dipende dalla metodologia (standardizzata o basata sui rating interni) che la banca avrebbe applicato alle relative attività cartolarizzate per determinare il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito.

Nel caso in cui la banca adotti il metodo standardizzato per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, per le attività cartolarizzate cui si riferiscono le posizioni verso la cartolarizzazione detenute, l'importo ponderato per il rischio viene calcolato secondo un metodo che attribuisce, di regola, alle posizioni verso la cartolarizzazione una ponderazione che dipende dal rating attribuito da una ECAI (cfr. Sezione III, par. 2).

Ove la banca adotti il metodo basato sui rating interni (IRB di base o avanzato) per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, essa calcola l'importo ponderato delle posizioni verso la cartolarizzazione secondo uno degli approcci di seguito indicati (cfr. Sezione III, par. 3).

Il primo (basato sui rating o *Rating based approach*, RBA) definisce le ponderazioni in base al rating esterno, alla numerosità delle attività cartolarizzate e alla *seniority* della posizione. Il secondo consente alle banche di calcolare il requisito patrimoniale per una determinata *tranche* di cartolarizzazione, anche in assenza di rating esterno, mediante una apposita formula regolamentare.

Un trattamento specifico (approccio della valutazione interna) è previsto per le operazioni di cartolarizzazione che prevedono l'emissione da parte della società veicolo di *asset-backed commercial paper* (ABCP).

Nel caso in cui le attività cartolarizzate fossero assoggettate in parte al metodo standardizzato e in parte al metodo IRB, la banca calcola il valore ponderato per il rischio delle connesse posizioni verso la cartolarizzazione in base all'approccio corrispondente alla quota di attività cartolarizzate prevalente nel complessivo portafoglio cartolarizzato.

A fini prudenziali, è consentito alle banche di utilizzare tecniche di attenuazione del rischio per ridurre il requisito patrimoniale a fronte delle posizioni verso la cartolarizzazione. Le modalità mediante le quali è possibile usufruire di tali tecniche sono descritte nella sezione IV.

Qualora le banche che assumono posizioni verso cartolarizzazioni non rispettino i previsti obblighi di *due diligence* e monitoraggio del credito la Banca d'Italia può imporre l'applicazione di fattori di ponderazione aggiuntivi a quello determinato in via ordinaria.

Le presenti disposizioni introducono, infine, una serie di obblighi volti ad equilibrare gli interessi dei soggetti coinvolti in operazioni di cartolarizzazione.

In particolare, è necessario che:

- siano eliminati eventuali disallineamenti di interessi tra il soggetto che dà origine alle attività cartolarizzate e l'investitore finale, attraverso l'impegno del cedente (o del promotore) a mantenere una quota di rischio nell'operazione;

- la complessiva struttura delle operazioni di cartolarizzazione non neutralizzi l'efficacia del mantenimento di tale quota di rischio;
- l'impegno a trattenere una quota del rischio sia applicato a tutte le operazioni assoggettate alla disciplina in materia di cartolarizzazioni.

## 2. Fonti normative

La materia è regolata:

- dalla direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio e successive modifiche;
- dalla direttiva 2006/49/CE del 14 giugno 2006 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi e successive modifiche;
- dai seguenti articoli del TUB:
  - art. 53, comma 1, lett. a), b) e d) che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, il potere di emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
  - art. 53, comma 2, che stabilisce che le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
  - art. 53, comma 3, che attribuisce, tra l'altro, alla Banca d'Italia il potere di adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singole banche per le materie indicate nel comma 1;
  - art. 65, che definisce i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
  - art. 67, commi 1, lett. a), b) e d), *2-ter* e *3-bis*, il quale, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, impartisca alla capogruppo o a componenti del gruppo bancario, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
  - art. 67, comma 2, che stabilisce che le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia;
  - art. 67, comma 3, che stabilisce che le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per realizzare la vigilanza consolidata possono tenere conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività delle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da

una singola banca, nonché delle società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;

- art. 69, commi 1 e 1-bis, secondo cui la Banca d'Italia definisce, anche sulla base di accordi con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari, forme di collaborazione e di coordinamento nonché la ripartizione dei compiti specifici di ciascuna autorità in ordine all'esercizio della vigilanza consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Paesi e individua i soggetti sui quali, per effetto di detti accordi, viene esercitata la vigilanza consolidata;
- dal decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle finanze, Presidente del CICR, del 27 dicembre 2006.

Vengono inoltre in rilievo:

- l'Accordo internazionale denominato “*Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione*”, pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel giugno 2006;
- le linee guida emanate dal CEBS in attuazione delle previsioni di cui all'art. 122a della direttiva 2006/48/CE.

### 3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si utilizzano le seguenti definizioni:

- “*asset-backed commercial paper (ABCP) programme*”: un programma di cartolarizzazione nel quale i titoli emessi dalla società veicolo assumono in prevalenza la forma di *commercial papers* con una durata originaria pari o inferiore ad un anno;
- “*asset-backed securities (ABS)*”: titoli emessi dalle società di cartolarizzazione nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, aventi gradi di subordinazione differenti nel sopportare le perdite;
- “*attività cartolarizzate*”: singole attività o insiemi di attività che hanno formato oggetto di cartolarizzazione. Esse includono, ad esempio, finanziamenti, titoli di debito, titoli di capitale, titoli ABS, impegni a erogare fondi;
- “*attività rotativa*”: attività in cui l'importo per cassa può variare in funzione degli utilizzi e dei rimborsi effettuati entro un limite contrattualmente concordato (ad esempio, aperture di credito);
- “*cartolarizzazione*”: un'operazione che suddivide il rischio di credito di un'attività o di un portafoglio di attività in due o più segmenti di rischio (*tranching*) e nella quale:
  - i pagamenti effettuati nell'ambito dell'operazione dipendono dall'andamento dell'attività o del portafoglio di attività in esame;

- “*supporto implicito*”: supporto di credito fornito dal cedente o dal promotore in misura superiore a quello previsto dalle proprie obbligazioni contrattuali, al fine di ridurre le perdite effettive o potenziali a carico dei detentori di posizioni verso la cartolarizzazione.

#### **4. Destinatari della disciplina**

Le presenti disposizioni si applicano, secondo quanto stabilito nel Titolo I, Capitolo 1, Parte Seconda:

- su base individuale, alle banche autorizzate in Italia, ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede nei Paesi del Gruppo dei Dieci ovvero in quelli inclusi in un apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d'Italia;
- su base consolidata,
- - ai gruppi bancari;
  - alle imprese di riferimento, con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE;
  - ai componenti del gruppo sub-consolidanti.

Le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale applicano le presenti disposizioni su base consolidata.

#### **5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi**

Si indicano di seguito le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di cui alla presente Parte:

- *autorizzazione dell'utilizzo di valutazioni del merito di credito calcolate internamente per determinare i requisiti patrimoniali relativi a posizioni prive di rating esterno o desunte riferite a programmi ABCP (Allegato A, par. 3): Servizio Supervisione gruppi bancari o Servizio Supervisione Intermediari Specializzati, individuati ai sensi dell'art. 9 del Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 .*

## SEZIONE II

REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE OPERAZIONI DI  
CARTOLARIZZAZIONE A FINI PRUDENZIALI**1. Premessa**

La presente Sezione stabilisce i requisiti per il riconoscimento delle operazioni di cartolarizzazione a fini prudenziali e il trattamento che il cedente applica alle attività cartolarizzate. Se la cartolarizzazione rispetta i predetti requisiti, il cedente può:

- nel caso di cartolarizzazione tradizionale, escludere le attività cartolarizzate dal calcolo dell'importo delle esposizioni ponderate per il rischio di credito e, laddove applicabile, le relative perdite attese;
- nel caso di cartolarizzazione sintetica, calcolare l'importo delle esposizioni ponderate per il rischio di credito e, laddove applicabile, le perdite attese relative alle attività cartolarizzate secondo le regole previste nella presente Sezione.

I requisiti devono essere rispettati in maniera costante e non solamente al momento in cui viene effettuata l'operazione; ove non siano rispettati, la cartolarizzazione non è riconosciuta a fini prudenziali.

Il trattamento contabile delle cartolarizzazioni non assume rilievo ai fini del riconoscimento delle stesse ai fini prudenziali.

**2. Cartolarizzazioni tradizionali**

La cartolarizzazione è riconosciuta a fini prudenziali se sono rispettate le seguenti condizioni:

- a) il rischio di credito cui sono esposte le attività cartolarizzate si considera trasferito in misura significativa a terzi (cfr. par. 4);
- b) la documentazione relativa alla cartolarizzazione riflette la sostanza economica dell'operazione stessa;
- c) le attività cartolarizzate non sono soggette alle pretese del cedente e dei suoi creditori, anche in caso di sottoposizione del medesimo cedente a procedure concorsuali. L'esistenza di tale condizione deve essere confermata dal parere di studi legali con esperienza specifica nel settore. Essa è soddisfatta nel caso di operazioni di cartolarizzazione effettuate ai sensi della legge n. 130/99;
- d) il cessionario è una società veicolo;
- e) i titoli emessi dalla società veicolo non rappresentano obbligazioni di pagamento a carico del cedente;

- f) il cedente non mantiene, nemmeno nella sostanza o in via indiretta, il controllo sulle attività cedute. Si presume che il cedente abbia mantenuto nella sostanza il controllo sulle attività cedute qualora esso – fatto salvo quanto stabilito al punto g) – abbia il diritto di riacquistare dal cessionario tali attività al fine di realizzare i relativi proventi ovvero sia obbligato a riassumersi il rischio trasferito. Il mantenimento da parte della banca cedente dei diritti o degli obblighi di *servicing* non costituisce di per sé una forma di controllo indiretto sulle attività cedute;
- g) sono consentite opzioni del tipo *clean-up call* a condizione che le stesse:
- siano esercitabili a discrezione del cedente;
  - siano esercitabili soltanto quando l’ammontare residuo delle attività cartolarizzate è pari o inferiore al 10% del minor importo tra il valore nominale delle attività cartolarizzate e il prezzo di cessione;
  - non siano strutturate in maniera tale da evitare che le perdite ricadano sulle posizioni di supporto di credito oppure su altre posizioni detenute dagli investitori, diversi dal cedente o dal promotore;
  - non siano strutturate in modo da costituire un supporto di credito (1);
- h) i contratti che disciplinano la cartolarizzazione non contengano clausole, ad eccezione di quella di ammortamento anticipato di cui alla Sezione III, par 4, che:
- richiedono al cedente di migliorare la qualità creditizia delle posizioni verso la cartolarizzazione attraverso, ad esempio, modifiche alle attività cartolarizzate oppure l’aumento del rendimento pagabile agli investitori, diversi dal cedente e dal promotore, a seguito del deterioramento della qualità creditizia delle attività cartolarizzate;
  - prevedono l’incremento del rendimento riconosciuto ai detentori delle posizioni verso la cartolarizzazione, a seguito del deterioramento della qualità creditizia delle attività cartolarizzate;
- i) il cedente e il promotore rispettano i requisiti in materia di concessione e gestione del credito previsti dalla presente disciplina (sezione VII, par. 2.1).

La cartolarizzazione è comunque riconosciuta a fini prudenziali se, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui ai punti da b) ad i), il cedente applica un fattore di ponderazione del 1250% a tutte le posizioni verso la cartolarizzazione detenute oppure deduce tali posizioni dal patrimonio di vigilanza (2).

(1) In particolare, le attività cartolarizzate non devono includere esposizioni in *default*, a meno che il prezzo di riacquisto delle attività non sia inferiore o uguale al valore equo delle stesse alla data di esercizio dell’opzione *clean up call*. Nel caso di attività non quotate, il valore equo andrà stabilito da soggetti indipendenti rispetto alla banca cedente (e al relativo gruppo bancario di appartenenza) e agli altri soggetti coinvolti nella cartolarizzazione (*arranger*, *servicer*, ecc.). Per la definizione di esposizioni in *default*, cfr. Capitolo 1, Parte Prima, Sezione VI, par. 1.

(2) Per le modalità di deduzione, cfr. Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, par. 11 (cfr. testo del documento di consultazione del giugno 2010).

### 3. Cartolarizzazioni sintetiche

Le operazioni di cartolarizzazione sintetica sono riconosciute a fini prudenziali e, pertanto, il cedente calcola l'importo delle esposizioni ponderate per il rischio se, oltre alle condizioni previste nel par. 2, ove compatibili, siano verificate le seguenti condizioni:

- a) gli strumenti di protezione del credito con i quali il rischio di credito viene trasferito sono conformi a quanto prescritto nella Parte Prima del presente capitolo; a tale fine, le società veicolo non sono considerate come soggetti idonei a fornire protezione del credito di tipo personale (1);
- b) gli strumenti usati per trasferire il rischio di credito non prevedono termini o condizioni che:
  - impongono soglie di rilevanza significative al di sotto delle quali la protezione del credito è ritenuta non attiva nonostante il verificarsi di un evento di credito;
  - consentono la cessazione della protezione a seguito del deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti;
  - richiedono alla banca cedente di migliorare le posizioni verso la cartolarizzazione;
  - innalzano il costo della protezione del credito a carico della banca o accrescono il rendimento da corrispondere ai possessori di posizioni verso la cartolarizzazione a fronte di un deterioramento della qualità creditizia dell'aggregato sottostante;
- c) sussista un parere di consulenti legali qualificati che confermi l'opponibilità della protezione del credito in tutte le giurisdizioni rilevanti.

La cartolarizzazione è comunque riconosciuta a fini prudenziali se, fermo restando il rispetto delle condizioni indicate nel presente paragrafo, nonché di quelle di cui ai punti da b) ad i) del paragrafo 2, ove compatibili, il cedente applica un fattore di ponderazione del 1250% a tutte le posizioni verso la cartolarizzazione detenute oppure deduce tali posizioni dal patrimonio di vigilanza (2).

#### 3.1 *Trattamento delle attività cartolarizzate per il cedente*

Quando sono soddisfatte le suddette condizioni, il cedente calcola il requisito patrimoniale nel seguente modo:

(1) Pertanto, nel caso in cui il trasferimento del rischio di credito avvenga mediante un *credit default swap* sottoscritto da una società veicolo, la protezione delle attività cartolarizzate non verrebbe assicurata dalla natura soggettiva del veicolo, ma dalle attività del veicolo costituite in garanzia.

(2) Per le modalità di deduzione, cfr. Titolo I, Capitolo 2, Sezione II, par. 11 (cfr. testo del documento di consultazione del giugno 2010).

- a) suddivide l'importo delle attività cartolarizzate in *tranches* (junior, mezzanine e senior) sulla base dei trasferimenti realizzati mediante forme di protezione del credito;
- b) per le posizioni verso la cartolarizzazione trattenute (ossia il cui rischio di credito non è stato trasferito), il cedente determina il requisito patrimoniale applicando i criteri previsti nella Sezione III e non quelli previsti in via generale; per le banche che applicano il metodo IRB, le perdite attese relative alle attività cartolarizzate sono pari a zero;
- c) per le posizioni verso la cartolarizzazione il cui rischio è stato trasferito a terzi, il cedente applica le regole previste nella Sezione IV relative alla forma di protezione utilizzata per l'attenuazione del rischio di credito (1). In tal caso, il cedente deve tenere conto degli eventuali disallineamenti di durata tra la protezione del credito ricevuta e le attività cartolarizzate come di seguito indicato.

La durata delle esposizioni cartolarizzate è pari alla durata dell'esposizione più lunga e non può superare 5 anni. La durata della protezione del credito è determinata conformemente a quanto previsto nella Parte Prima, Sezione III, par. 8.

Per tutte le posizioni verso la cartolarizzazione, ad eccezione di quelle ponderate al 1250%, la ponderazione viene modificata per tenere conto dei disallineamenti di scadenza, conformemente alla seguente formula

$$RW^* = [RW(SP) \times (t - 0,25)/(T - 0,25)] + [RW(Ass) \times (T - t)/(T - 0,25)]$$

dove RW\* sono gli importi ponderati per il rischio corretti per tenere conto dei disallineamenti di scadenza; RW(Ass) sono gli importi delle esposizioni ponderate per il rischio qualora esse non fossero state cartolarizzate; RW(SP) sono gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati come se non vi fosse disallineamento di scadenza; T rappresenta la durata delle esposizioni sottostanti, espressa in anni; t rappresenta la durata della protezione del credito, espressa in anni.

#### 4. Significatività del trasferimento del rischio di credito

Il rischio di credito cui sono esposte le attività cartolarizzate si considera trasferito in misura significativa a terzi se:

- 1) il valore ponderato delle posizioni di tipo mezzanine detenute dal cedente non supera il 50% del valore ponderato di tutte le posizioni di tipo mezzanine nell'ambito della cartolarizzazione (2); oppure

(1) Le posizioni di rischio che residuassero a carico del cedente dopo aver applicato le tecniche di attenuazione del rischio di credito vengono trattate come posizioni verso la cartolarizzazione di cui al punto b).

(2) Ai fini del presente paragrafo, per posizioni di tipo mezzanine si intendono le posizioni che siano soggette ad una ponderazione inferiore al 1250% e postergate nel rimborso alla posizione avente la più elevata priorità nel rimborso, nonché ad ogni altra posizione che abbia un *rating* corrispondente alla classe del merito di credito 1 per le banche che applicano il metodo standardizzato ovvero alle classi 1 e 2 per le banche che applicano i metodi avanzati.

- 2) nel caso in cui non vi siano posizioni di tipo mezzanine, il cedente non detiene più del 20% del valore dell'esposizione delle posizioni verso la cartolarizzazione soggette a deduzione dal patrimonio di vigilanza o ad una ponderazione del 1250%; il cedente deve inoltre essere in grado di dimostrare che il valore delle posizioni soggette a deduzione dal patrimonio di vigilanza oppure ad una ponderazione del 1250% eccede di un importo significativo una ragionevole stima delle perdite attese.

In relazione a casi specifici, resta ferma la possibilità per la Banca d'Italia di non riconoscere la cartolarizzazione a fini prudenziali qualora, malgrado il rispetto delle condizioni indicate, il rischio effettivamente trasferito a terzi risulti disallineato in misura rilevante rispetto alla riduzione delle attività ponderate per il rischio.

In alternativa alle condizioni di cui ai punti 1) e 2), per le banche che assumano il ruolo di cedente autorizzate all'utilizzo, a fini prudenziali, di sistemi interni di misurazione del rischio di credito (metodi IRB), il rischio può essere considerato trasferito in misura significativa a terzi se sono rispettate entrambe le seguenti condizioni:

- a) il cedente dispone di politiche e metodologie, adeguatamente formalizzate, in grado di assicurare che l'eventuale riduzione del requisito patrimoniale realizzata mediante la cartolarizzazione sia giustificata da un corrispondente trasferimento del rischio a terzi;
- b) il trasferimento del rischio a terzi è riconosciuto anche ai fini della gestione interna del rischio e della relativa allocazione del capitale.

Le metodologie adottate sono oggetto di un processo di valutazione interna alla banca affidato ad una funzione appositamente incaricata che può avvalersi, per il compimento delle varie attività, del contributo di altre unità operative. Il processo di valutazione è volto a verificare l'affidabilità e l'efficacia delle metodologie adottate, nonché la loro coerenza con le prescrizioni normative e con l'operatività aziendale. Esso è condotto in fase di primo impianto dei sistemi interni e, successivamente, in presenza di cambiamenti significativi in grado di incidere sul funzionamento degli stessi. Le risultanze del processo di valutazione sono adeguatamente formalizzate e portate a conoscenza degli organi aziendali.

Il processo di valutazione è sottoposto a verifica da parte della funzione di revisione interna.

La verifica della significatività del trasferimento del rischio è effettuata dal cedente che, a livello individuale, coincide con la banca che ha ceduto le attività e, a livello consolidato, con il gruppo di appartenenza del soggetto "originator" (1).

---

(1) Ad esempio, si ipotizzi che una banca appartenente ad un gruppo bancario effettui un'operazione di cartolarizzazione (per un importo di 100), acquistando i titoli junior (pari a 10). Una banca appartenente al medesimo gruppo bancario acquista la tranche mezzanine pari a 80. Dal punto di vista prudenziale, l'applicazione del "test di significatività" a livello individuale alla banca "originator" consentirebbe il riconoscimento prudenziale della cartolarizzazione, mentre l'applicazione del medesimo test a livello consolidato dimostrerebbe che l'operazione non supera tale test e pertanto non andrebbe riconosciuta a fini prudenziali.

## SEZIONE III

CALCOLO DEI REQUISITI PATRIMONIALI PER LE POSIZIONI VERSO  
LA CARTOLARIZZAZIONE**1. Premessa**

Sono previsti diversi metodi di calcolo del valore ponderato delle posizioni verso la cartolarizzazione, la cui applicazione dipende dall'approccio (standardizzato o basato sui rating interni) che la banca avrebbe applicato alle relative attività cartolarizzate per determinare il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito.

Nel caso in cui la banca adotti il metodo standardizzato per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito per le attività cartolarizzate cui si riferiscono le posizioni verso la cartolarizzazione detenute, l'importo ponderato per il rischio viene calcolato secondo un metodo che attribuisce, di regola, alle posizioni verso la cartolarizzazione una ponderazione che dipende dal rating attribuito da un'ECAI (cfr. par. 2).

Ove la banca adotti il metodo basato sui rating interni (IRB di base o avanzato) per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, essa calcola l'importo ponderato delle posizioni verso la cartolarizzazione secondo uno degli approcci di seguito indicati (cfr. par. 3).

Qualora una banca ha due o più posizioni oppure quote di posizioni verso una cartolarizzazione che insistono sullo stesso rischio, esse vanno considerate come un'unica posizione nei limiti in cui siano sovrapposte (1). Nel calcolo degli importi ponderati per il rischio si tiene conto soltanto della posizione o quota di posizione a cui corrisponde il valore ponderato per il rischio maggiore.

Quando una banca (o un gruppo bancario) diversa dal cedente detiene tutte le passività emesse da un medesimo SPV non ricorre la caratteristica di "segmentazione" del rischio di credito che determina l'applicazione della presente disciplina (2). Conseguentemente, il requisito patrimoniale deve essere calcolato con riferimento agli attivi oggetto di cartolarizzazione, come se la banca li avesse acquisiti direttamente (3).

Quando il rischio di credito di una posizione verso la cartolarizzazione è coperto per il tramite di uno strumento di attenuazione del rischio idoneo, il valore ponderato di tale posizione tiene conto di tale attenuazione del rischio, secondo quanto indicato nella Parte Prima e nella Sezione IV.

Le banche che forniscono, mediante tecniche di attenuazione del rischio di credito idonee, protezione dal rischio di credito relativamente a posizioni verso

(1) Di regola, una tale sovrapposizione di attività di rischio si verifica con le linee di liquidità.

(2) Va da sé che ove tutti i titoli ABS siano acquistati dal cedente, il rischio di credito non viene trasferito a terzi in misura significativa e quindi la cartolarizzazione non è riconosciuta a fini prudenziali.

(3) Rimane comunque fermo l'obbligo, in capo al soggetto che detiene tutte le passività, di rispettare tutti i requisiti previsti dalla disciplina per il riconoscimento a fini prudenziali di ponderazioni più favorevoli (ad esempio, quelle relative alla classificazione di attività tra le esposizioni garantite da ipoteche su immobili).

la cartolarizzazione sono considerate come se detenessero direttamente tali posizioni.

Le banche che forniscono il supporto di credito alle posizioni verso la cartolarizzazione devono dedurre dal patrimonio di base ogni eventuale provento da cessione (1).

L'equivalente creditizio delle posizioni verso la cartolarizzazione "fuori bilancio" del tipo garanzie rilasciate e impegni a erogare fondi è pari al valore nominale moltiplicato per un fattore di conversione creditizio pari al 100%, salvo se diversamente specificato.

L'equivalente creditizio delle posizioni verso la cartolarizzazione del tipo strumenti derivati finanziari è determinato secondo quanto indicato nel Capitolo 4.

Qualora una banca fornisca protezione del credito mediante un derivato del tipo "nth-to-default", si distinguono due casi:

- al derivato creditizio è assegnato da un'ECAI un rating: in tal caso si applica la disciplina del presente capitolo;
- al derivato creditizio non è assegnato un rating da parte di un'ECAI : occorre applicare la disciplina prevista nel Capitolo 1, Parte Prima e Parte Seconda.

Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale complessivo, in deroga a quanto previsto in via generale (2), il requisito patrimoniale consolidato va determinato non come somma dei requisiti individuali a fronte delle posizioni verso la cartolarizzazione di pertinenza di ciascuna società rientrante nell'area di consolidamento, ma applicando a livello consolidato i criteri previsti dalla presente disciplina.

## 2. Banche che applicano il metodo standardizzato

Per il cedente e il promotore, il valore ponderato per il rischio di tutte le posizioni verso una medesima cartolarizzazione non può essere superiore al valore ponderato delle attività cartolarizzate calcolato come se queste ultime non fossero state cartolarizzate (*cap*).

Il *cap* va determinato applicando un fattore di ponderazione del 150% a tutte le attività cartolarizzate scadute oppure rientranti nel portafoglio "attività ad alto rischio" (cfr. Capitolo 1, Parte Prima) (3). Il valore del *cap* va aggiornato nel tempo per tenere conto dell'andamento delle attività cartolarizzate (es. rimborsi) (c.d. confronto dinamico).

(1) Si definisce provento da cessione (*gain on sale*) qualunque incremento del patrimonio di vigilanza connesso con i proventi derivanti dalla cessione delle attività cartolarizzate, ad un prezzo superiore a quello nominale, come i proventi collegati al differenziale di "reddito futuro atteso" (*future margin income*).

(2) Cfr. capitolo 6, sez. II.

(3) Gli eventuali "proventi da cessione" dedotti dal patrimonio di base non vanno presi in considerazione ai fini del calcolo del requisito massimo.

- ii. la somma degli importi nominali delle *tranches* aventi un rango *pari passu* o subordinato rispetto alla *tranche* cui si riferisce la posizione verso la cartolarizzazione detenuta, inclusa quest'ultima *tranche* (1).

Il fattore di ponderazione del rischio così ottenuto non può eccedere il 1250% e non può essere inferiore a qualsiasi fattore di ponderazione del rischio applicabile a una *tranche* provvista di rating e caratterizzata da un rango più elevato rispetto a quella cui si riferisce la posizione verso la cartolarizzazione detenuta.

### 2.2.2 Posizioni connesse con operazioni ABCP

Alle posizioni verso la cartolarizzazione connesse con operazioni di tipo ABCP, diverse dalle linee di liquidità idonee (secondo quanto indicato nel successivo par. 2.2.3), può essere applicato un fattore di ponderazione pari al maggiore tra il 100% e il fattore di ponderazione più elevato tra quelli relativi a ciascuna attività cartolarizzata in base al metodo standardizzato per il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito.

Per beneficiare di tale trattamento, la posizione deve soddisfare le seguenti condizioni:

- non deve fronteggiare la prima perdita e la posizione su cui ricade la prima perdita deve fornire un adeguato supporto creditizio alla posizione che fronteggia la seconda perdita;
- deve essere considerata dalla banca di qualità creditizia almeno equivalente a quella corrispondente ad un'attività *investment grade*;
- la banca che la detiene non possiede anche una posizione nella medesima cartolarizzazione che partecipa alle prime perdite.

### 2.2.3 Linee di liquidità

Il trattamento prudenziale delle linee di liquidità idonee prevede l'applicazione di un fattore di conversione pari al 50% e di un fattore di ponderazione corrispondente a quello maggiore tra i fattori di ponderazione relativi a ciascuna attività cartolarizzata in base al metodo standardizzato per il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito.

Le linee di liquidità sono considerate idonee, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. le clausole contrattuali relative alla linea di liquidità individuano e delimitano con chiarezza le circostanze in presenza delle quali essa può essere utilizzata;

---

(1) Ad esempio, si ipotizzi un'operazione di cartolarizzazione avente una *tranche senior* pari a 10, una *tranche mezzanine* pari a 6 e quella *junior* pari a 4: il coefficiente di concentrazione per la *tranche mezzanine* è pari a 2 (20/10), per quella *senior* è pari a 1 (20/20).

- b. la linea di liquidità non può essere utilizzata per fornire un supporto di credito mediante la copertura di perdite già verificatesi al momento dell'utilizzo (ad esempio fornendo liquidità per attività che risultano essere in *default* al momento dell'utilizzo o acquistando attività a un valore superiore al loro valore equo);
- c. la linea di liquidità non viene utilizzata per fornire finanziamenti permanenti o in via ordinaria alla cartolarizzazione;
- d. i rimborsi degli utilizzi delle linee di liquidità non sono subordinati ai crediti degli altri creditori verso la cartolarizzazione, eccezion fatta per i pagamenti risultanti da contratti derivati su tassi di interesse o su valute, commissioni o altri pagamenti della stessa natura, né sono soggetti a differimento o rinuncia;
- e. la linea di liquidità non deve più essere utilizzata dopo che i supporti di credito di cui essa potrebbe beneficiare (specifici o generali) sono stati totalmente esauriti;
- f. è esplicitamente prevista una clausola che:
  - prevede una riduzione automatica dell'ammontare che può essere utilizzato pari all'importo delle attività in *default*; oppure,
  - laddove il portafoglio cartolarizzato sia costituito da attività provviste di rating, pone fine all'utilizzo della linea se la qualità media delle attività cartolarizzate scende al di sotto di una qualità equivalente a *investment grade*.

Alle linee di liquidità revocabili incondizionatamente senza preavviso si applica un fattore di conversione pari allo 0%, purchè risultino soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti da a) a f) e il rimborso degli utilizzi abbia priorità rispetto a tutti gli altri soggetti aventi diritto sui flussi finanziari derivanti dalle attività cartolarizzate.

### 3. Banche che applicano i metodi basati sui rating interni

Per le banche cedenti o promotrici e, laddove siano in grado di calcolare il  $K_{IRB}$ , per le altre banche investitrici, il requisito patrimoniale a fronte delle posizioni verso la cartolarizzazione non può essere superiore al requisito che la banca avrebbe determinato, in base al metodo IRB, sulle attività cartolarizzate qualora queste ultime non fossero state cartolarizzate (2). Il valore del *cap* va aggiornato nel tempo per tenere conto dell'andamento delle attività cartolarizzate (es. rimborsi) (c.d. confronto dinamico).

In particolare, il requisito patrimoniale non può essere maggiore delle somma dei due seguenti elementi:

(2) Gli eventuali "proventi da cessione" (*gain on sale*), oggetto di deduzione dal patrimonio di base, non sono presi in considerazione al fine del calcolo del requisito massimo.

**SEZIONE V****RIDUZIONE DEGLI IMPORTI PONDERATI PER IL RISCHIO DELLE  
POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE****1. Rettifiche di valore**

Per le banche che adottano il metodo IRB per il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito, l'importo ponderato di una posizione verso la cartolarizzazione può essere ridotto delle eventuali rettifiche di valore su tale posizione, moltiplicate per il medesimo fattore di ponderazione applicato alla posizione. La riduzione in esame può essere operata soltanto per singole posizioni e in base alle rettifiche di valore operate a fronte di quelle specifiche posizioni.

Non sono consentite compensazioni né tra posizioni verso la cartolarizzazione di una medesima operazione né tra posizioni riferite a differenti operazioni di cartolarizzazione.

Nel caso di posizioni verso la cartolarizzazione alle quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250 per cento, in base all'approccio della formula di vigilanza, il valore ponderato di tali posizioni può essere ridotto dell'ammontare delle rettifiche di valore specifiche effettuate dalla banca sulle attività cartolarizzate moltiplicato per 12,5.

Nel caso di posizioni verso la cartolarizzazione alle quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250 per cento, in base ad approcci diversi da quello della formula di vigilanza, l'ammontare delle rettifiche di valore specifiche effettuate dalla banca sulle attività cartolarizzate può essere portato in diminuzione del requisito massimo applicabile alle posizioni verso la cartolarizzazione.

**2. Deduzioni dal patrimonio di vigilanza**

Con riferimento alle posizioni verso la cartolarizzazione ponderate al 1250 per cento, le banche possono dedurre dal patrimonio di vigilanza (50% dal patrimonio di base e 50% da quello supplementare) il valore delle posizioni, in alternativa al calcolo del relativo requisito patrimoniale.

Ai fini della determinazione dell'importo da dedurre, la banca può tenere conto degli effetti della protezione del credito secondo quanto previsto nella Sezione IV.

Quando una banca si avvale dell'alternativa della deduzione, l'importo dedotto è sottratto dal requisito massimo di cui ai par. 2 e 3 della Sezione III.

Ai fini dell'applicazione della disciplina sopra indicata, per le banche che adottano il metodo IRB per il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito valgono le seguenti indicazioni:

- a) il valore della posizione verso la cartolarizzazione può essere rettificato secondo quanto precisato al paragrafo 1;
- b) quando viene utilizzato il metodo della formula di vigilanza e  $L \leq \text{KIRBR}$  e  $[L+T] > \text{KIRBR}$ , la posizione verso la cartolarizzazione deve essere trattata come due posizioni con L pari al KIRBR per la posizione con la più elevata priorità nel rimborso contemplata dall'operazione di cartolarizzazione.

## SEZIONE VI

### MANTENIMENTO DI INTERESSI NELLA CARTOLARIZZAZIONE

#### 1. Mantenimento di un interesse economico netto (1).

Salvo i casi in cui rivesta il ruolo di cedente o di promotore, la banca può assumere posizioni verso ciascuna operazione di cartolarizzazione (2) a condizione che il cedente o il promotore abbia esplicitamente reso noto che manterrà nell'operazione, su base continuativa, a livello individuale o, nel caso di un gruppo bancario, a livello consolidato, un interesse economico netto in misura pari almeno al 5% (4), secondo una delle modalità di seguito indicate:

- a) mantenimento di una quota almeno pari al 5% del valore nominale di ciascuna tranche;
- b) nel caso di cartolarizzazione di attività rotative, mantenimento di "ragioni di credito del cedente" in misura almeno pari al 5% del valore nominale delle attività cartolarizzate (6);
- c) mantenimento di esposizioni di ammontare almeno pari al 5% del valore nominale delle attività cartolarizzate, qualora tali esposizioni possano rientrare nel medesimo portafoglio cartolarizzato (7). Le esposizioni da mantenere sono selezionate con un processo casuale nell'ambito di un pool di attività composto da almeno 100 esposizioni, individuato in base ad elementi di natura qualitativa e quantitativa (8). I criteri utilizzati per la selezione delle esposizioni da mantenere devono essere chiaramente comunicati agli investitori ai fini del rispetto degli obblighi di *due diligence* di cui alla Sezione VII. L'utilizzo di questa opzione è ammesso a condizione che il portafoglio di attività cartolarizzate sia connotato da adeguata granularità e le attività selezionate non risultino eccessivamente concentrate. Una volta

(1) Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle operazioni effettuate da banche italiane ai sensi degli articoli 7-bis e 7-ter della legge 30 aprile 1999, n. 130 e successive modificazioni e delle relative disposizioni di attuazione (*covered bonds*).

(2) Le presenti disposizioni si applicano sia nel caso in cui le posizioni verso la cartolarizzazione siano classificate nel portafoglio bancario sia nel caso in cui siano classificate nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza.

(4) Ai fini della determinazione dell'interesse economico netto, il valore nominale delle esposizioni cartolarizzate è considerato al lordo di eventuali rettifiche di valore; per le esposizioni fuori bilancio si considera il valore nozionale al netto di eventuali utilizzi.

(6) Per la definizione di "ragioni di credito del cedente", cfr. Sez. III, par. 4.

(7) Ad esempio, a fronte di un portafoglio di attività cartolarizzate pari a 100, il valore delle esposizioni mantenute sarà pari al 5% (5/100) e non al 4.76% (5/105).

(8) Ad esempio: tassi di decadimento, tipologia di prodotto, data di erogazione e *maturity*, *loan-to-value*, natura delle garanzie reali che assistono le attività, settore industriale e area geografica del debitore.

selezionate, le esposizioni non possono essere sostituite, salvo che nel caso di cartolarizzazioni rotative.

- d) mantenimento della *tranche* che copre la “prima perdita” e, se necessario, di altre *tranches* aventi profilo di rischio uguale o peggiore e scadenza non anteriore a quella delle *tranches* trasferite a terzi, in misura almeno pari al 5% del valore nominale delle attività cartolarizzate (1).

La modalità mediante la quale è mantenuto l’interesse economico netto non può essere modificata nel corso dell’operazione, salvo che al ricorrere di circostanze eccezionali, a condizione che la modifica sia comunicata agli investitori e non incida sul rispetto dell’obbligo di mantenere un interesse economico netto.

Resta ferma la facoltà per la banca di mantenere un interesse economico netto superiore al 5%, nel rispetto delle regole per il riconoscimento delle operazioni di cartolarizzazione a fini prudenziali.

### 1.1. Misurazione e copertura dell’interesse economico netto

Il valore dell’interesse economico netto è calcolato all’avvio dell’operazione di cartolarizzazione e deve essere mantenuto su base continuativa (2).

Nel corso dell’operazione non è, di norma (3), necessario integrare il valore dell’interesse economico netto, a condizione che:

- 1) in caso di adozione dell’opzione c) di cui al paragrafo 1, il tasso di rimborso delle esposizioni selezionate non differisca in modo significativo dal tasso di rimborso delle attività cartolarizzate (4);
- 2) in caso di adozione delle opzioni a), b) e d) di cui al paragrafo 1, la riduzione dell’interesse economico netto dipenda dal fisiologico ammortamento delle attività mantenute. Si considerano casi di ammortamento fisiologico le riduzioni dovute a rimborsi, a rettifiche di valore collegate alla valutazione del merito di credito delle attività cartolarizzate, ad eventuali valutazioni al “fair value”.

(1) Nelle *tranches* mantenute ai fini del rispetto del requisito sono inclusi, ad esempio, i *funded reserve account* accantonati già al momento dell’emissione.

(2) In caso di adozione dell’opzione c) di cui al paragrafo 1, le esposizioni mantenute in bilancio non possono essere a loro volta oggetto di una cartolarizzazione sintetica.

(3) Qualora la variazione del valore dell’interesse economico netto dipenda dalla natura delle attività cartolarizzate o dell’operazione (attività rotative, fasi di accumulo “ramp-up”, possibilità di sostituzione delle attività cartolarizzate per un periodo determinato), la banca adegua di conseguenza il valore dell’interesse economico netto mantenuto.

(4) Si considerano sempre significative le differenze derivanti da azioni compiute volontariamente dal cedente o da processi di selezione non casuali delle esposizioni mantenute.

(6) Per *trigger events* si intendono eventi contrattualmente predefiniti – in genere riferiti all’andamento degli attivi cartolarizzati – il cui verificarsi comporta una modifica del piano di rimborso di una o più posizioni verso la cartolarizzazione.

A fini di cui al punto 2), la struttura dell'operazione (ad esempio, regole per l'allocazione dei flussi di cassa, cd *cash flow waterfall*, *trigger events* (6) , clausole di ammortamento anticipato) non deve ridurre o rendere inefficace il mantenimento dell'interesse economico netto. In particolare, gli incassi in linea capitale e in linea interessi non possono essere utilizzati per rimborsare l'interesse economico netto in via anticipata rispetto agli altri soggetti che hanno assunto posizioni verso la cartolarizzazione, ma solo in via subordinata o pro-quota nel corso dell'operazione.

La banca verifica inoltre che il supporto di credito inizialmente fornito all'investitore non si riduca in via non proporzionale rispetto al tasso di rimborso delle attività cartolarizzate.

L'interesse economico netto mantenuto non può essere oggetto di copertura dal rischio di credito e non può essere trasferito a terzi, né sostituito con strumenti derivati che ne replichino l'andamento (4). Può invece essere oggetto di copertura dal rischio di tasso e di cambio.

Il cedente o il promotore verificano il rispetto di tale previsione valutando l'operazione di cartolarizzazione nel suo complesso anche con riferimento alle altre esposizioni presenti in bilancio (5).

L'interesse economico netto mantenuto può essere utilizzato come garanzia reale nell'ambito di operazioni di provvista (*funding*) a condizione che ciò non comporti il trasferimento del rischio di credito ad esso relativo. Sono escluse le operazioni pronti contro termine che comportano il trasferimento della proprietà dei titoli.

## 1.2 Ambito di applicazione

Per ciascuna cartolarizzazione è sufficiente che un solo soggetto tra cedente e promotore rispetti l'obbligo di mantenere l'interesse economico netto.

Nel caso di operazioni *multioriginator*, l'obbligo di mantenere un interesse economico netto sussiste in capo a ciascun cedente in proporzione alla quota di attività cartolarizzate ceduta. In alternativa l'obbligo può essere rispettato dal promotore (6). Il medesimo principio si applica in caso di più promotori coinvolti nella medesima cartolarizzazione

Nel caso di ri-cartolarizzazioni, la banca (che non rivesta il ruolo di cedente o promotore) può assumere posizioni verso la ri-cartolarizzazione a condizione che:

(4) Ad esempio, CDS.

(5) Ad esempio, la banca considera la presenza di eventuali garanzie rilasciate a favore del medesimo debitore per altre esposizioni presenti nel proprio bilancio che possano ridurre o rendere inefficace l'interesse economico netto.

(6) Il promotore può anche essere una delle banche cedenti.

- sia rispettato l'impegno a mantenere l'interesse economico netto con riferimento alla ri-cartolarizzazione secondo le stesse modalità previste per le operazioni di cartolarizzazione; e
- il cedente o il promotore di quest'ultima assicurino che l'obbligo di mantenere l'interesse economico netto sia rispettato anche con riferimento all'operazione originaria, dandone comunicazione agli investitori.

La banca che intende assumere posizioni verso la cartolarizzazione valuta con particolare attenzione le operazioni che prevedono l'utilizzo di SPV o altri veicoli societari aventi la funzione di evitare il rispetto dell'obbligo di mantenere l'interesse economico netto.

Nel caso di gruppi bancari, l'obbligo di cui al paragrafo 1 viene rispettato su base consolidata. Le filiazioni che hanno dato origine ai crediti devono impegnarsi a rispettare gli obblighi di cui alla Sezione VII, paragrafo 2.1 e a comunicare, in maniera tempestiva, al cedente o al promotore e alla banca o società finanziaria capogruppo le informazioni necessarie a soddisfare gli obblighi di cui al Sezione VII, paragrafo 2.2. Qualora l'intermediario che mantiene l'interesse economico netto su base consolidata cessi di far parte del gruppo, la capogruppo assicura che altri membri del gruppo assumano posizioni verso la cartolarizzazione in modo da garantire il mantenimento dell'interesse economico netto.

## **2. Esenzioni**

L'obbligo di mantenere un interesse economico netto non si applica qualora le attività cartolarizzate siano esposizioni verso i seguenti soggetti o pienamente, incondizionatamente e irrevocabilmente garantite dagli stessi:

- a) Amministrazioni centrali o banche centrali;
- b) Enti del settore pubblico e enti territoriali di uno Stato comunitario;
- c) intermediari vigilati, se le esposizioni nei confronti di tali soggetti sono assoggettate ad un fattore di ponderazione pari al 50% o inferiore in base alle regole del metodo standardizzato per il calcolo del rischio di credito;
- d) banche multilaterali di sviluppo.

Per tutti i casi previsti nel presente paragrafo, resta fermo l'obbligo di rispettare le disposizioni di cui alla Sezione VII.

**SEZIONE VII****REQUISITI ORGANIZZATIVI****1. Obblighi di adeguata verifica (*due diligence*) per la banca, diversa da cedente o dal promotore, che assume posizioni verso la cartolarizzazione**

Un efficace assetto organizzativo rappresenta un presupposto imprescindibile per garantire la consapevole assunzione dei rischi da parte della banca e un'adeguata analisi del relativo impatto sugli equilibri economico-patrimoniali.

In tale ambito assume rilievo primario il ruolo svolto dagli organi aziendali, cui sono demandate – secondo le rispettive competenze e responsabilità – la definizione e la periodica revisione del processo integrato di gestione di tutti i rischi attuali e prospettici cui è esposta l'azienda.

E' vietato assumere posizioni verso operazioni di cartolarizzazione per le quali non si disponga o si ritenga di non disporre di informazioni sufficienti a rispettare gli obblighi di cui al presente paragrafo.

Le banche, sotto la propria responsabilità, individuano, secondo criteri di proporzionalità, le caratteristiche degli assetti organizzativi, il grado di dettaglio delle informazioni da esaminare e la profondità delle analisi e valutazioni da compiere tenendo conto della rilevanza dell'operatività nel comparto, di eventuali specificità delle operazioni o di profili di rischio peculiari. Tra i fattori da considerare, si richiamano, ad esempio, l'incidenza delle posizioni verso cartolarizzazioni sul totale delle attività, il conseguente impatto sulla propria situazione patrimoniale anche in condizioni avverse, il livello di concentrazione per posizione, emittente, classe di attività, le strategie di investimento perseguite (allocazione delle posizioni nel portafoglio bancario o in quello di negoziazione a fini di vigilanza) (1).

**1.1 *Due diligence***

Prima di assumere posizioni verso ciascuna operazione di cartolarizzazione e per tutto il tempo in cui le stesse sono mantenute in portafoglio, la banca svolge un'analisi approfondita e indipendente (*due diligence*) su ciascuna di tali

---

(1) Con riferimento al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, fattori come la volatilità dei prezzi di mercato e la liquidità rivestono un'importanza analoga a quella dell'analisi del rischio di credito, ai fini della valutazione dell'investimento.

operazioni e sulle esposizioni ad esse sottostanti, volta ad acquisire piena conoscenza dei rischi cui è esposta o che andrebbe ad assumere (1).

A tal fine la banca adotta politiche e procedure operative, adeguatamente formalizzate, volte a consentire la tempestiva individuazione e valutazione dei diversi rischi connessi con le singole transazioni.

In particolare, sulla base delle informazioni assunte la banca effettua analisi approfondite e integrate sui seguenti aspetti:

- a) mantenimento, su base continuativa, dell'interesse economico netto da parte del cedente o del promotore, e disponibilità delle informazioni rilevanti per poter effettuare la *due diligence*;
- b) caratteristiche del profilo di rischio di ciascuna posizione verso la cartolarizzazione. In particolare, la banca deve avere piena conoscenza di tutte le caratteristiche strutturali dell'operazione che possono incidere in misura significativa sull'andamento delle posizioni verso la cartolarizzazione quali, ad esempio: clausole contrattuali, grado di priorità nei rimborsi, regole per l'allocazione dei flussi di cassa (*cash flow waterfall*) e relativi *trigger*, strumenti di *credit enhancement*, linee di liquidità, definizione di default specificamente utilizzata per l'operazione, *rating*, analisi storica dell'andamento di posizioni analoghe;
- c) caratteristiche del profilo di rischio delle attività sottostanti le posizioni verso la cartolarizzazione;
- d) andamento di precedenti operazioni di cartolarizzazione in cui siano coinvolti il medesimo cedente o promotore, aventi ad oggetto classi di attività analoghe a quelle sottostanti la specifica operazione, con particolare riferimento alle perdite registrate;
- e) comunicazioni effettuate dal cedente o dal promotore, o da soggetti da essi incaricati (ad esempio *advisors*), in merito alla *due diligence* svolta sulle attività cartolarizzate, sulla qualità delle eventuali garanzie reali a copertura delle stesse, nonché sui metodi e i criteri utilizzati per le relative valutazioni. Qualora queste ultime debbano essere effettuate da esperti indipendenti, la banca valuta le informazioni rese in merito alle procedure adottate per assicurare l'indipendenza della valutazione.

La banca si assicura altresì che l'impegno assunto dal cedente o dal promotore di comunicare il mantenimento dell'interesse economico netto e le

(1) L'analisi del rischio di credito relativo alle posizioni verso la cartolarizzazione va condotta non solo con riferimento alle singole transazioni, ma più in generale all'insieme delle posizioni verso la cartolarizzazione assunte dalla banca o dal gruppo bancario indipendentemente dal portafoglio in cui sono allocate. Ad esempio, vanno rilevati tutti i casi di concentrazione – per soggetto, prodotto o settore di attività economica – emergenti dalle operazioni della specie, nell'ambito del complessivo sistema di monitoraggio dei rischi.

(4) Di norma il cedente o il promotore fornisce le informazioni con la medesima cadenza prevista per la redazione dei report di servicing e delle altre informative periodiche relative all'operazione (investor report, trustee report).

informazioni necessarie all'espletamento degli obblighi di *due diligence* sia giuridicamente vincolante.

Nel caso di operazioni di ri-cartolarizzazione la banca assume le informazioni di cui ai punti da a) ad e) anche con riferimento alle attività oggetto dell'operazione di cartolarizzazione originaria.

Gli obblighi di *due diligence* previsti nel presente paragrafo sono riferiti a tutte le posizioni verso la cartolarizzazione indipendentemente dal portafoglio in cui sono allocate (portafoglio bancario o di negoziazione a fini di vigilanza).

Le banche maggiormente attive nel comparto effettuano regolarmente prove di stress in merito alle posizioni verso la cartolarizzazione detenute al fine di valutare i rischi connessi, in particolare, con la natura delle stesse, soprattutto se si tratta di strumenti complessi, e alle attività cartolarizzate sottostanti.

Per la individuazione delle prove di stress da effettuare, le banche si attengono ai principi richiamati nella disciplina relativa al processo di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) (Titolo III, Capitolo 1, Sezione II).

Per la realizzazione delle prove di stress, la banca può ricorrere anche a modelli sviluppati da un'ECAI o da altro soggetto dotato di adeguate professionalità e affidabilità, a condizione che, prima di assumere le posizioni verso la cartolarizzazione, i competenti organi aziendali abbiano adeguatamente compreso, valutato e approvato le assunzioni rilevanti utilizzate nello sviluppo del modello, nonché la metodologia e i risultati.

La banca deve altresì essere in grado di utilizzare in maniera consapevole il modello, modificando i dati di input e, se necessario, gli scenari di stress. Non è ammesso l'utilizzo di dati di output che siano stati direttamente forniti dall'ECAI o da altro soggetto.

I risultati delle prove di stress sono portati a conoscenza degli organi aziendali e sono opportunamente considerati dall'organo con funzione di supervisione strategica nella adozione delle politiche in materia di governo e gestione dei rischi.

La banca effettua, di norma, le attività di cui al presente paragrafo con cadenza almeno annuale nell'ambito del processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP), e, in via straordinaria, al verificarsi di eventi in grado di incidere sull'operazione (modifiche nell'andamento dell'operazione, *trigger events*, insolvenza dell'originator) o di cambiamenti delle proprie strategie in materia di cartolarizzazioni.

### 1.2 Monitoraggio

La banca adotta procedure, opportunamente formalizzate, che consentano di monitorare tempestivamente e in via continuativa l'andamento delle attività sottostanti le proprie posizioni verso la cartolarizzazione.

Per un'efficace attività di monitoraggio è necessario acquisire elementi informativi sulle attività sottostanti per ciascuna operazione con particolare

riferimento a: natura delle esposizioni, incidenza delle posizioni scadute da oltre 30, 60, 90 giorni, tassi di *default*, rimborsi anticipati, esposizioni soggette a procedure esecutive, natura delle garanzie reali, merito creditizio dei debitori, diversificazione settoriale e geografica, frequenza di distribuzione dei tassi di *loan-to-value*.

Nelle operazioni di ri-cartolarizzazione, la banca assume le informazioni previste nel presente paragrafo anche con riferimento alle attività sottostanti la prima operazione di cartolarizzazione.

La valutazione delle informazioni deve essere effettuata regolarmente con cadenza almeno annuale, nonché in presenza di variazioni significative nell'andamento dell'operazione, anche legate al verificarsi di eventi specifici (ad esempio, attivazione dei *trigger events*, insolvenza del debitore).

Le procedure adottate sono adeguate al profilo di rischio delle posizioni verso la cartolarizzazione, anche in relazione alla classificazione delle stesse nel portafoglio bancario o nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza.

### *1.3 Esternalizzazione dell'attività di due diligence*

La banca può esternalizzare talune attività operative del processo di due diligence e monitoraggio, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di esternalizzazione.

Resta ferma la responsabilità della banca circa il corretto adempimento degli obblighi di cui al presente paragrafo, con particolare riferimento alla tempestiva individuazione e valutazione dei diversi rischi connessi con le singole transazioni.

## **2. Obblighi del cedente e del promotore**

### *2.1 Criteri per la concessione e gestione del credito*

Il processo di erogazione e gestione delle attività destinate ad essere cartolarizzate è fondato sugli stessi criteri definiti per l'erogazione e la gestione delle attività mantenute in bilancio. A tal fine, la banca cedente che dà origine alle attività cartolarizzate e il promotore applicano il medesimo processo di approvazione e, ove rilevante, di modifica, rinnovo e ristrutturazione del credito.

Qualora non sia attivo nella concessione e gestione di crediti della medesima tipologia di quelli cartolarizzati, il promotore verifica che i criteri di concessione e gestione adottati per le attività cartolarizzate siano prudenti e chiaramente definiti. Analoghi criteri sono applicati dalle banche che partecipano a consorzi di collocamento o effettuano operazioni di acquisto con assunzione di garanzia in relazione a cartolarizzazioni realizzate da terzi se tali posizioni sono destinate ad essere detenute nel proprio portafoglio bancario o di negoziazione a fini di vigilanza, indipendentemente dalla durata della detenzione.

Qualora abbia acquistato le attività cartolarizzate da un terzo, il cedente è tenuto a procurarsi le informazioni necessarie ad effettuare una prudente *due diligence* sulle attività cartolarizzate.

Qualora non siano rispettati i requisiti previsti nel presente paragrafo, la cartolarizzazione non è riconosciuta a fini prudenziali e la banca non può escludere le attività cartolarizzate dal calcolo del proprio requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito.

## 2.2 Informativa agli investitori

La banca cedente o promotore comunica le informazioni relative al mantenimento dell'interesse economico netto nella cartolarizzazione all'avvio dell'operazione e successivamente con cadenza almeno annuale (4).

Le informazioni possono essere pubblicate o rese direttamente ai soggetti interessati a condizione che siano documentate in maniera appropriata. Esse sono sia di natura quantitativa (ammontare effettivo dell'interesse economico netto mantenuto) sia qualitativa.

In particolare sono resi noti: l'opzione scelta per il mantenimento dell'interesse economico netto e il rispetto nel continuo dell'obbligo di mantenere l'interesse economico netto (1).

Sono inoltre rese note tutte le informazioni necessarie a consentire il rispetto degli obblighi di *due diligence* da parte degli intermediari che intendono assumere o assumono posizioni verso la cartolarizzazione.

È consentito l'utilizzo di *report* standardizzati e schemi generalmente utilizzati dal mercato a condizione che contengano tutte le informazioni necessarie al rispetto degli obblighi di cui alla presente Sezione.

Il cedente e il promotore assicurano che gli investitori potenziali abbiano agevole accesso (2) a tutte le informazioni effettivamente rilevanti per effettuare prove di stress complete e adeguate sui flussi di cassa e sul valore delle garanzie reali che assistono le attività cartolarizzate all'inizio dell'operazione e per tutta la durata della stessa. Tali informazioni includono, a titolo esemplificativo, dati sulla qualità del credito e sull'andamento delle esposizioni sottostanti le posizioni verso la cartolarizzazione, nonché dati sui flussi di cassa e sulle garanzie reali relative alle posizioni verso la cartolarizzazione. Le informazioni sono rese disponibili all'inizio dell'operazione e per tutta la durata della stessa.

## 3. Fattore di ponderazione aggiuntivo

Qualora la banca che assume posizioni verso la cartolarizzazione non rispetti gli obblighi di cui al paragrafo 1 la Banca d'Italia può imporre l'applicazione di un fattore di ponderazione aggiuntivo non inferiore al 250%

(1) Non è invece richiesto di rendere note le informazioni relative all'andamento dell'interesse economico netto (valore nominale attuale, valore corrente di mercato; rettifiche di valore o stralci).

(2) A tal fine l'accesso alle informazioni non deve essere eccessivamente oneroso in termini di ricerca, accessibilità, uso, costo e altri fattori che possono incidere sulla disponibilità dei dati.

del fattore di ponderazione applicato dalla banca alle posizioni verso la cartolarizzazione detenute (1); in ogni caso il fattore di ponderazione risultante dalla maggiorazione non può essere superiore al 1250%. Il fattore di ponderazione aggiuntivo è di norma applicato per un periodo non inferiore a un anno.

Ai fini della definizione del fattore di ponderazione aggiuntivo e della durata della sua applicazione, la Banca d'Italia considera i criteri indicativi evidenziati nella Tabella 1, nonchè:

- la rilevanza della violazione, anche in termini di impatti della stessa sulla capacità della banca di valutare i rischi assunti o che intende assumere;
- la persistenza della violazione;
- l'efficacia e la tempestività delle azioni correttive poste in essere dalla banca;
- il caso delle operazioni esentate ai sensi della Sezione VI, paragrafo 2.

Tabella 1

Requisito organizzativo	Maggiorazione della ponderazione
Verifica del rispetto dell'obbligo di mantenere l'interesse economico netto da parte del cedente o del promotore e della disponibilità delle informazioni rilevanti per poter svolgere la <i>due diligence</i> (Par.1.1 lett. a).	1000%
Prove di stress	500%
Obblighi di due diligence ai sensi del par. 1.1:	
o lett. b): profilo di rischio delle posizioni verso la cartolarizzazione e caratteristiche strutturali dell'operazione;	250%
o lett. c): profilo di rischio delle attività cartolarizzate sottostanti;	250%
o lett. d): andamento generale di precedenti operazioni di cartolarizzazione in cui sia coinvolto il medesimo cedente o promotore;	250%
o lett. e): comunicazioni effettuate dal cedente o dal promotore in merito alla <i>due diligence</i> svolta sulle attività cartolarizzate e sulle garanzie reali;	250%
o lett. e): comunicazioni effettuate dal cedente o dal promotore in merito alla <i>due diligence</i> svolta sulle metodologie per le relative valutazioni.	250%

(1) Ad esempio, applicando il fattore di ponderazione aggiuntivo ad una posizione originariamente ponderata al 10%, il fattore di ponderazione risultante sarebbe pari almeno al 35% ( $10\% + (250\% * 10\%)$ ).

(3) Violazioni derivanti da comportamenti imputabili esclusivamente al cedente o al promotore non comportano l'applicazione del fattore di ponderazione aggiuntivo a condizione che la banca dimostri di essersi effettivamente attivata per assicurare che il cedente o il promotore detengano l'interesse economico netto e forniscano le informazioni necessarie all'adempimento degli altri obblighi di cui alla presente sezione.

Obblighi di monitoraggio ai sensi del paragrafo 1.2.	750%
--	------

Con riferimento alla verifica che il cedente o il promotore rispettino l'obbligo di mantenere l'interesse economico netto nella misura prevista, la banca è tenuta ad attivarsi per assicurare che l'impegno di comunicare le informazioni necessarie all'adempimento di tale obbligo abbia natura giuridica vincolante (3).

In caso di violazione, il fattore di ponderazione aggiuntivo è applicato a tutte le posizioni detenute dalla banca verso la cartolarizzazione per la quale sia stato riscontrato il mancato rispetto degli obblighi.

I fattori aggiuntivi sono cumulati in caso di violazioni di obblighi di natura diversa. In caso di violazioni ripetute riguardo alle medesime posizioni verso ciascuna operazione cartolarizzazione, è applicato direttamente un fattore di ponderazione pari al 1250% per un periodo non inferiore ad un anno.

Nel caso in cui alla posizione verso la cartolarizzazione sia già applicato un fattore di ponderazione del 1250%, la banca rende noto al mercato il verificarsi della violazione.

Qualora la violazione di uno degli obblighi indicati nella tabella 1 derivi dalla mancata adozione di politiche e procedure per lo svolgimento della *due diligence* o del monitoraggio o dal mancato rispetto delle vigenti disposizioni in materia di esternalizzazione, la Banca d'Italia applica un fattore di ponderazione doppio, per un periodo non inferiore a un anno, a tutte le posizioni verso cartolarizzazioni detenute.

Resta fermo che la banca tiene conto di violazioni commesse dal cedente o dal promotore in precedenti operazioni di cartolarizzazione nel processo di *due diligence* relativo all'assunzione di posizioni verso cartolarizzazioni in cui sono coinvolti i medesimi soggetti. La Banca d'Italia può imporre alla banca l'applicazione del fattore di ponderazione aggiuntivo in caso di mancato rispetto di tale obbligo.

<b>TABELLA 2</b>			
<b>Posizioni con valutazioni del merito di credito a breve termine</b>			
Classe di merito di credito	Fattore di ponderazione del rischio		
	A	B	C
1	7%	12%	20%
2	12%	20%	35%
3	60%	75%	75%
Altre valutazioni	1250%	1250%	1250%

La colonna A delle Tabelle 1 e 2 si riferisce alle posizioni verso la cartolarizzazione che rientrano nella *tranche* con la più elevata priorità nel rimborso (*senior*). Nel determinare il grado di priorità nel rimborso di una *tranche* non si tiene conto degli importi dovuti in connessione con contratti derivati su tassi di interesse o valute, commissioni o altri pagamenti simili.

La colonna C delle Tabelle 1 e 2 si riferisce alle posizioni verso la cartolarizzazione relative a una cartolarizzazione in cui il numero effettivo di attività cartolarizzate è inferiore a sei. Nel calcolare il numero effettivo delle attività cartolarizzate le diverse attività verso il medesimo gruppo di clienti connessi (1) sono trattate come un'unica attività cartolarizzata. Il numero effettivo di attività è calcolato come di seguito indicato:

$$N = \frac{(\sum_i EAD_i)^2}{\sum_i EAD_i^2}$$

dove  $EAD_i$  rappresenta la somma dei valori di tutte le attività verso l' $i^{\text{esimo}}$  debitore.

Nel caso di operazioni di “ri-cartolarizzazione” (cartolarizzazione di posizioni verso cartolarizzazioni), occorre considerare il numero di posizioni del portafoglio ri-cartolarizzato e non il numero delle attività cartolarizzate sottostanti.

Se è disponibile la quota di portafoglio associata alla posizione più rilevante ( $C_1$ ), la banca può calcolare N come semplice rapporto tra 1 e  $C_1$ .

La colonna B delle Tabelle 1 e 2 si riferisce a tutte le altre posizioni verso la cartolarizzazione.

(1) Si fa riferimento alla definizione di “clienti connessi” prevista dalla disciplina sulla concentrazione dei rischi (Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, paragrafo 3).

riconosciuta ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (cfr. Tabelle 1 e 2).

#### **4. Disposizioni comuni ai tre metodi di calcolo**

Le linee di liquidità sono trattate come ogni altra posizione verso la cartolarizzazione, previa applicazione di un fattore di conversione pari al 100 per cento, salvo quanto specificato di seguito.

Un fattore di conversione pari a zero può essere applicato all'importo nominale di una linea di liquidità che soddisfa le condizioni relative alle "linee di liquidità revocabili" di cui alla Sezione III, par. 2.2.3.